



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SCREEN SERVICE
BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. – REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI I PUNTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SCREEN SERVICE
BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. CONVOCATA PER IL 30 OTTOBRE 2013, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO PER IL 31 OTTOBRE 2013, IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

*o*o*o

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES SpA

Via G. Di Vittorio, 17 - 25125 Brescia - Italy Tel.+39 030 57831 Fax +39 030 5783888 E-mail: info@screen.it www.screen.it

C.F. e P. IVA IT 02235770241 R.E.A. BS 458947 Cap. Soc. € 13.190.476,00 int. vers.

1. Argomento all'ordine del giorno – Proposta di azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 del codice civile, nei confronti di alcuni ex amministratori della Società

Sommario

- I. PREMESSA
- II. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI EX AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE
- III. GLI ULTERIORI ATTI DI MALA GESTIO COMMESSI DAL PRECEDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ, SIGNOR ANTONIO MAZZARA
- IV. I SOGGETTI DESTINATARI DELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ

* * *

I. PREMESSA

- 1. A seguito della propria nomina, in data 29 marzo 2012, il nuovo consiglio di amministrazione Screen Services Broadcasting Technologies S.p.A. (la “Società” o “Screen”), coadiuvata da primari consulenti ha sottoposto ad attenta verifica l'operato dei cessati amministratori, operato, peraltro, in parte già oggetto di segnalazione alla Consob da parte dei sindaci con comunicazione in data 21 ottobre 2011.
- 2. Tale attività di verifica, in particolare, ha riguardato:
 - a. l'operazione con la quale la Società, in data 26 gennaio 2009, ha acquisito dalla Waiting 4 S.p.A. (già RRD S.p.A., “W4”), per un corrispettivo di complessivi Euro 19,585 milioni, le quote rappresentanti l'intero capitale sociale della Reti Radiotelevisive Digitali s.r.l. (“RRD”) (l’“Operazione”);
 - b. taluni atti e operazioni compiuti dal precedente amministratore delegato della Società, sig. Antonio Mazzara, per scopi apparentemente estranei all'oggetto sociale o comunque con modalità anomale.

* * *

II. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI EX AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE

- 3. Mediante l'Operazione la Società, come detto, ha acquistato l'intero capitale sociale della società concorrente RRD.
- 4. RRD, in particolare, era una *newco*, alla quale, con atto del 1° dicembre 2008, erano state conferite proprio ai fini dell'acquisizione da parte della Società: (i) l'azienda condotta dalla RRD S.p.A. (poi W4), società gestita, sin dalla sua costituzione avvenuta nel 2004 dal sig. Antonio Mazzara (diventato amministratore delegato di Screen in data 30 ottobre 2008) nonché (ii) il 51% delle società RRD USA Inc. e Tivuitalia S.p.A.

Successivamente all'Operazione è emerso che il signor Antonio Mazzara era anche il socio di maggioranza indiretto di W4 (W4, in particolare, era controllata (con una quota del 70%) da Teletext Italia s.r.l.; società a sua volta controllata, con una quota del 70,4%, dalla lussemburghese Telpick S.A., riconducibile ad Antonio Mazzara). Il signor Antonio Mazzara, giova segnalare sin d'ora, non ha mai denunciato il conflitto di cui era portatore nell'Operazione in ragione della sua qualità di socio indiretto di maggioranza della venditrice.

Parte del consiglio di amministrazione di RRD S.p.A. (poi W4) erano anche i signori Guido Arturo De Vecchi e Simone Cimino che, al contempo, erano anche amministratori della Società.

5. Orbene, in considerazione degli interessi nell'Operazione di cui erano portatori i signori Antonio Mazzara, Guido Arturo De Vecchi e Simone Cimino, quali amministratori sia della Società sia di RRD S.p.A. (poi W4), in data 19 dicembre 2008, veniva costituito in seno al consiglio di amministrazione della Società un comitato composto dai restanti amministratori della stessa, signori Bombelli, Saleri, Bargauan, Sponchioni, Enderlin, Buizza e Marena, chiamato ad esprimere un parere "sulla fattibilità, correttezza e convenienza strategica dell'operazione".

Come detto, il signor Antonio Mazzara non denunciava invece gli interessi di cui era portatore in quanto socio indiretto di maggioranza di W4.

6. Il successivo 13 gennaio 2009, il comitato *ad hoc* esprimeva parere favorevole in ordine alla fattibilità dell'operazione che veniva conclusa, come detto, il 26 gennaio 2009. Occorre precisare che l'Operazione è stata approvata senza che esiti della *due diligence* su RRD fossero mai oggetto di approfondita discussione all'interno del consiglio di amministrazione della Società. Questo nonostante l'ingente valore dell'Operazione pari, come detto, a circa Euro 20 milioni corrisposti, in parte in denaro, in parte tramite cessione di crediti¹ e azioni proprie della Società.

7. Orbene, già in occasione dell'approvazione del primo bilancio di esercizio successivo all'Operazione al 30 settembre 2009, il c.d.a. apportava talune svalutazioni dei beni acquistati a seguito della stessa e, in particolare, del magazzino e della partecipazione nella controllata americana della stessa, RRD USA Inc. Nonostante la previsione di indennizzi contrattuali, nessuna richiesta veniva avanzata nei confronti di W4 al fine di avere ristoro per la perdita subita dalla Società.

Emergeva, poi, che i dati contenuti nel *business plan* di RRD erano irragionevoli. Oltre il 90% del fatturato della società conferita in RRD, infatti, derivava (direttamente o indirettamente) da un contratto triennale con H3G che, al momento dell'Operazione era addirittura già venuto meno senza che vi fossero prospettive di rinnovo. Anche le immobilizzazioni immateriali, peraltro, erano in seguito oggetto di significative svalutazioni.

8. Le incongruenze patrimoniali delle immobilizzazioni immateriali conferite in RRD emergevano anche dal decreto di perquisizione del 12 marzo 2012 adottato dalla Procura della Repubblica di Milano con esecuzione delegata alla Guardia di Finanza e notificato alla Società (quale terzo, estraneo all'indagine, detentore di eventuale documentazione utile) nell'ambito di un procedimento penale a carico del signor Antonio Mazzara. In tale procedimento penale veniva, per quanto qui interessa, contestato al signor Mazzara di aver organizzato e gestito un sistema mediante il quale W4 era destinataria di fatture da parte di società olandesi per operazioni inesistenti sulla cui base erano state iscritte le poste costituenti le immobilizzazioni immateriali della medesima W4, poi confluite, a seguito del citato conferimento, all'interno di RRD. Da tale decreto e dagli atti del procedimento in questione, inoltre, risultava che il signor Mazzara – tramite la lussemburghese Telpick S.A. – era anche il socio indiretto di maggioranza di W4. Tale procedimento penale si è concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in data 4 aprile 2013 con condanna del signor Mazzara ad una pena di anni uno e mesi 8 di reclusione.

9. Il consiglio di amministrazione della Società nominato il 29 marzo 2012, tra il 2012 e il 2013, ha dunque conferito mandato a propri consulenti al fine di procedere alla valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per l'esperimento di un'azione di responsabilità in relazione al compimento dell'Operazione e dei pregiudizi arrecati al patrimonio sociale. I pareri resi dagli incaricati professionisti sono concordi nel ritenere sussistenti i presupposti per l'esperimento di un'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori che hanno concorso nel compimento dell'Operazione, lesiva del patrimonio sociale, non avendo gli stessi ottemperato agli obblighi di diligenza su di loro gravanti.

¹ A loro volta oggetto di una serie di operazioni di compensazione a fronte di debiti in capo a società riferibili alla catena di controllo di W4.

II.1. Responsabilità degli ex amministratori di SSBT

10. La responsabilità degli amministratori della Società che hanno concorso al compimento dell'Operazione – sia pure con diversa gradazione – deriva dalla violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 2392 cod. civ. e, con specifico riferimento al signor Antonio Mazzara, anche dalla violazione dell'art. 2391 cod. civ. In particolare:
- il signor Antonio Mazzara è responsabile per non aver dichiarato *ex art.* 2391 cod. civ. l'interesse di cui era portatore nell'Operazione quale socio indiretto di maggioranza di W4;
 - i signori Antonio Mazzara, Simone Cimino e Guido Arturo De Vecchi, inoltre, sono responsabili per non aver impedito il verificarsi di un pregiudizio alla Società nonostante conoscessero – in quanto membri del consiglio di amministrazione di RRD S.p.A. (poi W4) – la inconsistenza delle immobilizzazioni immateriali di RRD nonché l'irragionevolezza dei risultati previsti nel *business plan* di RRD in conseguenza della cessazione del contratto con H3G da cui, come detto, derivava oltre il 90% dei ricavi della società;
 - tutti gli amministratori in carica al momento dell'approvazione dell'Operazione (la maggioranza dei quali peraltro anche parte del comitato istituito *ad hoc*) sono responsabili per violazione del dovere di diligenza (i) non avendo posto a fondamento della propria decisione di effettuare l'Operazione gli esiti di un'accurata attività di *due diligence*, legale, fiscale e contabile su RRD nonostante l'ingente valore della stessa (circa Euro 20 milioni) e (ii) non avendo agito nei confronti di W4 azionando i rimedi contrattuali per ottenere ristoro delle perdite subite dalla Società in conseguenza della violazione delle dichiarazioni e garanzie relative alla consistenza patrimoniale di RRD e delle sue controllate.

II.2. Danni causati alla società

11. I danni sofferti dalla Società in conseguenza dell'Operazione ammontano almeno ad Euro 18.130.000, pari alle svalutazioni della partecipazione effettuate nei bilanci di esercizio.
12. Tale danno è stato quantificato nella differenza tra il prezzo pagato e il minor valore della partecipazione acquisita in conseguenza delle esposte criticità, nonché sulla base delle omesse richieste di indennizzo nei confronti della venditrice per le violazioni delle dichiarazioni e garanzie relative alla consistenza patrimoniale di RRD e delle sue controllate.

* * *

III. GLI ULTERIORI ATTI DI MALA GESTIO COMMESSI DAL PRECEDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ, SIGNOR ANTONIO MAZZARA

13. Le verifiche condotte, come anticipato, hanno inoltre permesso di accertare a carico del precedente amministratore delegato della Società, signor Antonio Mazzara, taluni atti lesivi del patrimonio sociale che si sono concretizzati:
- a. nella violazione dell'art. 2391 cod. civ. per non aver denunciato l'interesse di cui era portatore in talune operazioni della Società;
 - b. nel compimento di atti estranei all'oggetto sociale o comunque con modalità anomale.
14. La Società, in particolare, ha sostenuto costi per Euro 150.000,00 in forza di un contratto sull'*augmented reality* avente quale controparte la società Join Pad s.r.l., con sede in un immobile del signor Mazzara controllata da una società americana in rappresentanza della quale, al momento della costituzione, era intervenuto il medesimo signor Antonio Mazzara; tale interesse non è mai stato denunciato e pertanto quest'ultimo è responsabile del pregiudizio subito dalla Società almeno pari all'esborso effettuato, non avendo la stessa tratto alcun beneficio dal contratto in questione.

15. In aggiunta, la Società ha effettuato pagamenti per l'importo di Euro 136.000,00 a favore della sig.ra Susan Boucher, esperta di chitarre *vintage*, per asserite prestazioni di consulenza rese a favore della Società. Tali consulenze, tuttavia, si sono rivelate prive di utilità per la Società e al di fuori del suo oggetto sociale sicché il sig. Mazzara, che ha concluso il contratto, è tenuto a rispondere dei danni patiti dalla Società, pari all'esborso effettuato.
16. Il sig. Mazzara, infine, è responsabile per una somma pari ad Euro 40.000,00 corrispondente all'importo che la Società si è vista costretta a pagare a titolo di sanzione applicata dalla Consob per talune irregolarità accertate nella comunicazione all'autorità degli acquisti di azioni proprie da parte di un intermediario svizzero che ha operato in forza di ordini impartiti dal sig. Mazzara.

* * *

IV. I SOGGETTI DESTINATARI DELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ

Pur con diversa graduazione in relazione agli addebiti a ciascuno riferibili, alla luce dei fatti e delle considerazioni che precedono, è stato possibile individuare, in aggiunta alle responsabilità del solo sig. Mazzara per gli atti di cui al § III della presente relazione, la responsabilità dei seguenti soggetti membri del consiglio di amministrazione della Società per l'Operazione qui censurata:

- 1) **Antonio Mazzara**, consigliere delegato della Società nonché, fino al momento dell'assunzione della carica nella Società, anche di RRD S.p.A. (poi W4) e socio indiretto di maggioranza di quest'ultima oltre che portatore di cointeressenza nella controparte Join Pad s.r.l.;
- 2) **Carlo Bombelli**, presidente della Società nonché membro del comitato *ad hoc* costituito per esprimersi sulla fattibilità, correttezza e convenienza dell'Operazione;
- 3) **Giovanni Andrea Luca Saleri**, amministratore delegato della Società nonché membro del comitato *ad hoc* costituito per esprimersi sulla fattibilità, correttezza e convenienza dell'Operazione;
- 4) **Simone Cimino**, consigliere della Società e di W4;
- 5) **Guido Arturo De Vecchi**, consigliere della Società e di W4;
- 6) **Alessandro Sponchioni**, consigliere della Società nonché membro del comitato *ad hoc* costituito per esprimersi sulla fattibilità, correttezza e convenienza dell'Operazione;
- 7) **Michele Bargauan**, consigliere della Società nonché membro del comitato *ad hoc* costituito per esprimersi sulla fattibilità, correttezza e convenienza dell'Operazione;
- 8) **Dante Daniela Buizza**, consigliere della Società nonché membro del comitato *ad hoc* costituito per esprimersi sulla fattibilità, correttezza e convenienza dell'Operazione;
- 9) **Francesco Marena**, consigliere della Società nonché membro del comitato *ad hoc* costituito per esprimersi sulla fattibilità, correttezza e convenienza dell'Operazione;
- 10) **Davide Enderlin**, consigliere della Società nonché membro del comitato *ad hoc* costituito per esprimersi sulla fattibilità, correttezza e convenienza dell'Operazione.

* * *

Tanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Screen Services Broadcasting Technologies S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

delibera

di promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c., nei confronti dei signori:

- 1) **Antonio Mazzara;**
- 2) **Carlo Bombelli;**



- 3) **Giovanni Andrea Luca Saleri;**
- 4) **Simone Cimino;**
- 5) **Guido Arturo De Vecchi;**
- 6) **Alessandro Sponchioni;**
- 7) **Michele Bargauan;**
- 8) **Dante Daniela Buizza;**
- 9) **Francesco Marena;**
- 10) **Davide Enderlin;**

quali ex amministratori di Screen Services Broadcasting Technologies S.p.A. in relazione ai danni sofferti dalla Società in conseguenza dei fatti sopra descritti nonché agli ulteriori danni e/o passività che dovessero emergere quale conseguenza (anche indiretta) dei fatti medesimi.

Con ogni più ampia riserva di promuovere azioni nei confronti di altri soggetti e/o in relazione ad altre operazioni”.

2. Argomento all'ordine del giorno – Sostituzione di due amministratori: provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Signori Azionisti,

nell'occasione dell'assemblea ordinaria qui convocata, siete chiamati ad assumere provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello Statuto sociale di Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. (la Società”), con riferimento alla sostituzione dei consiglieri Emmanuel Micheli e Valentino Bravi.

Sostituzione del consigliere Emmanuel Micheli.

Il consigliere Emmanuel Micheli, eletto nell'Assemblea del 31 gennaio 2013 nell'ambito della lista presentata dal socio Screen Group S.p.A., e risultata prima per numero di voti, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 15 aprile 2013, per ragioni personali. Egli ricopriva la carica di amministratore non esecutivo e non indipendente.

Non essendo stato possibile nominare un sostituto nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista a cui apparteneva il consigliere Micheli, come previsto dall'art. 14 dello Statuto sociale, in quanto il dott. Christophe André Louis Lefèvre ha comunicato la sua indisponibilità all'assunzione dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, la dott.ssa Barbara Adami Lami, affidandole la gestione operativa ordinaria della Società tramite apposita attribuzione di poteri.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2386, comma 1, del codice civile, la dottoressa Adami Lami rimane in carica fino alla prossima assemblea. Siete quindi chiamati, nell'assemblea convocata, ad assumere provvedimenti per la sostituzione dell'amministratore cessato, secondo le proposte che saranno presentate dai soci in occasione dell'assemblea.

Sostituzione del consigliere Valentino Bravi

In data 9 luglio 2013, il dott. Valentino Bravi, ha rassegnato le dimissioni da consigliere della Società a causa di nuovi impegni professionali assunti. Si rammenta che il Consigliere Valentino Bravi era stato eletto, quale consigliere non indipendente, nell'ambito della lista presentata dal socio Screen Group S.p.A., e risultata prima per numero di voti.

Considerata l'occasione dell'assemblea qui convocata, il Consiglio di Amministrazione ritiene di rimettere direttamente all'assemblea dei soci la decisione circa la sostituzione dell'amministratore cessato. Vi invitiamo quindi nell'assemblea convocata, ad assumere provvedimenti per la sostituzione dell'amministratore cessato, secondo le proposte che saranno presentate dai soci in occasione dell'assemblea.

Si rammenta che, ai sensi di legge e dell'art. 14 dello Statuto sociale, per la nomina dei consiglieri che sostituiranno gli amministratori cessati, l'Assemblea Ordinaria sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del sistema del voto di lista. Si rammenta inoltre che gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Argomento all'ordine del giorno – Sostituzione di un sindaco effettivo: provvedimenti ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

Signori Azionisti,

nell'occasione dell'assemblea ordinaria qui convocata, siete chiamati ad assumere provvedimenti ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto sociale di Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. (la "Società"), con riferimento alla sostituzione del sindaco effettivo Maria Luisa Mosconi.

Si rammenta, infatti, che nel mese di maggio 2013 il sindaco effettivo Maria Luisa Mosconi, eletta dall'assemblea ordinaria dei soci del 31 gennaio 2013 nell'ambito della lista presentata dal socio Screen Group S.p.A, e risultata prima per numero di voti, ha rinunciato all'incarico in ottemperanza al limite al cumulo degli incarichi degli organi di controllo delle società quotate imposto dalla normativa vigente.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale, il dott. Antonio Campanini, sindaco supplente eletto dall'assemblea del 31 gennaio 2013 nell'ambito della medesima lista presentata dal socio Screen Group S.p.A., è subentrato al sindaco cessato. Ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, il dott. Campanini resta in carica fino alla prossima assemblea.

Siete, quindi, chiamati ad assumere i provvedimenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sulla base delle proposte che saranno presentate dai soci in occasione dell'assemblea. Si rammenta che i candidati dovranno possedere i requisiti di legge per l'assunzione della carica.

Si rammenta che, ai sensi di legge e dell'art. 23 dello Statuto sociale, per la nomina dei sindaci necessari per l'integrazione del collegio, l'Assemblea Ordinaria sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del sistema del voto di lista. Si rammenta infine che i sindaci così nominati scadranno insieme con quelli in carica.

*♦♦♦♦♦

Brescia, 30 settembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Fabrizio Redaelli)

